



Stato della normativa sulla coesistenza in Italia

Daniel Schatzer

Provincia Autonoma di Bolzano
Dipartimento Agricoltura

24 aprile 2008



Indice:

Quadro normativo a livello nazionale

Linee guida per le normative regionali di coesistenza



Quadro normativo a livello nazionale



Legge n. 5 del 28 gennaio 2005 (attuazione raccomandazione 2003/566/CE)

- Principio della coesistenza garantito tramite la separazione delle filiere.
- Principio della libertà di scelta del consumatore.
- Linee guida nazionali e piani di coesistenza regionali.
- Norme relative alla responsabilità in caso di danno, alle sanzioni, al monitoraggio e informazione.
- Divieto di coltivazione OGM a livello nazionale fino all'adozione dei piani di coesistenza regionali



Sentenza Corte Costituzionale n. 116 del 17 marzo 2006:

- Dichiarazione di illegittimità di alcuni articoli della legge n. 5/2005 (anche dell' articolo relativo al divieto di coltivazione temporaneo)
- Conferma della legittimità dei primi 2 articoli della Legge n.5/2005 (attuazione principio di coesistenza, garanzia del diritto di scelta del consumatore, garanzia della qualità/tipicità della produzione agroalimentare)
- Determinazione definitiva della disciplina della coesistenza come competenza esclusiva delle Regioni e Province Autonome



Decisioni della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di seguito alla sentenza 116/2006:

- Mandato alla Prov. Aut. di Bolzano di coordinare la tematica „OGM“ ed istituzione del „Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM“ (28.3.2006)
- Mandato al „Gruppo di lavoro tecnico interregionale sugli OGM“ di elaborare linee guida per le normative regionali di coesistenza (14.12.2006)
- Approvazione del documento „LINEE GUIDA PER LE NORMATIVE REGIONALI DI COESISTENZA TRA COLTURE CONVENZIONALI; BIOLOGICHE E GENETICAMENTE MODIFICATE“ (18.10.2007)
- Le Linee Guida costituiranno la base per la predisposizione delle norme regionali di coesistenza (18.10.2007)



Oggi è possibile coltivare gli OGM in Italia?

Sul territorio nazionale **non esiste una norma che vieti** la coltivazione di OGM.

Il fatto che questi non siano coltivati, deriva dalla mancanza in Italia di sementi di varietà transgeniche commercializzabili, poichè **nessuna di queste varietà è stata iscritta negli elenchi nazionali.**

Alcune ditte sementiere hanno avanzato richiesta di provvedere all'iscrizione di alcuni tipi di mais GM.



Linee guida per le normative regionali di coesistenza



Organizzazione del „Gruppo tecnico interregionale sugli OGM“ per l’elaborazione delle linee guida:

- **Riunione plenaria**
Coordinamento: Prov. Aut. Bolzano

- **Sottogruppo tecnico/agronomico**
Coordinamento: Reg. Toscana, Reg. Marche

- **Sottogruppo giuridico/amministrativo**
Coordinamento: Reg. Piemonte, Reg. Lazio



Le linee guida sono suddivise in 16 capitoli e in 5 allegati.

Nella loro predisposizione, il gruppo di lavoro ha tenuto conto:

- Del quadro normativo comunitario e nazionale
- Delle esperienze condotte dalle diverse Regioni Italiane
- Dalle esperienze condotte da altri Paesi dell'UE
- Dalle caratteristiche botaniche delle specie attualmente interessate alla coesistenza
- Della documentazione scientifica in materia
- Di considerazioni di carattere precauzionale



1. Scopo e campo di applicazione:

- Fornire alle Amministrazioni **indirizzi comuni** per la redazione di normative regionali per la coesistenza ai fini di ottenere una omogeneità di comportamento sul territorio nazionale
- Le linee guida **non sono vincolanti** per le Amministrazioni, ma rappresentano un accordo di una volontà comune di lavorare su una base omogenea.



2. Analisi della realtà agro-ambientale e socio-economica regionale:

Individuazione **delle vocazionalità e delle limitazioni** all'introduzione di colture GM.

Elementi da considerare:

- Territorio regionale (caratteristiche orografiche, climatiche, ecc.);
- Riparto territoriale delle principali colture;
- Produzioni tipiche locali (DOP, IGP, VQPRD, ecc.);
- Produzioni ottenute con metodo biologico e integrato;
- Patrimonio naturalistico-ambientale e vincoli presenti;
- Aree di confine con altre Amministrazioni regionali / Stati;
- Potenziali effetti positivi e negativi derivanti dalla coltivazione di specie GM.



3. Misure di precauzione (ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Direttiva CE/18/2001):

Le linee guida sono ispirate al **principio di precauzione** e sono volte a salvaguardare le produzioni agro-alimentari convenzionali e biologiche da possibili commistioni con OGM.

Le misure di precauzione si distinguono in due livelli applicativi:

- **Aziendale**
- **Territoriale**



4. Misure di precauzione a livello aziendale

- Sono a carico degli operatori che usano PGM e riguardano **l'intera filiera** produttiva.
- Le misure devono consentire la **tracciabilità e la rintracciabilità** del prodotto transgenico durante tutto il processo produttivo.
- Due allegati tecnici che forniscono:
 - prescrizioni comuni a tutte le aziende che usano PGM – **Allegato A1**
 - prescrizioni specifiche relative a singole specie GM (al momento solo mais, soia e colza) – **Allegato A2**



Allegato A1: prescrizioni comuni (1)

- **Conservazione delle sementi:** in locali separati, in imballi integri ed etichettati, trasportati con mezzi chiusi, per evitare commistioni con altre sementi.
- **Gestione delle attrezzature e dei macchinari:** a seguito di semina e raccolta, accurata pulizia dei macchinari, identificabili tramite registri; in caso di impiego condiviso devono essere stagionalmente dedicati alla coltivazione di piante GM.
- **Operazioni post-raccolta:** tutte le operazioni post-raccolta (trasporto, conservazione, lavorazione, ecc.) devono essere eseguiti in regime di separazione fisica.
- **Coltivazione varietà GM diverse sessualmente compatibili:** Regione o Provincia Autonoma può decidere di adottare le distanze di separazione delle schede tecniche.



Allegato A1: prescrizioni comuni (2)

- **Intrusione fauna selvatica:** comunicazione alla Regione o Provincia Autonoma di eventuali danni da animali selvatici con asportazione della produzione.
- **Prelievo residui post-raccolta:** è vietato l'asporto di materiale derivante dalla produzione GM da personale non autorizzato e il responsabile deve dotarsi degli accorgimenti necessari per evitare questi atti.
- **Misure di tutela aree chiuse per produzione sementi:** le colture GM sessualmente compatibili con quelle coltivate nelle aree chiuse devono rispettare le distanze indicate nelle schede tecniche.



Scheda tecnica mais (1)

➤ Distanze minime di separazione:

- **mille metri** per garantire lo zero tecnico di contaminazione (< 0.01);
- **trecento metri** per garantire contaminazione inferiore a 0,9%, o *centocinquanta metri* con almeno 15 file di mais tradizionale della stessa classe FAO non inferiore ad un ampiezza di 10 metri.

Deve essere garantita la presenza di almeno 10 file di ampiezza non inferiore a 10 metri della stessa classe FAO da seminare attorno al campo di mais GM



Scheda tecnica mais (2)

- **Zone con particolari caratteristiche climatiche:** in queste zone le Amministrazioni possono decidere di aumentare le distanze di un coefficiente di sicurezza pari a 3; ridotto a 2 nel caso esistano particolari accorgimenti (es. barriere frangivento).
- **Misure per la coltivazione di varietà resistenti a insetti fitofagi:** come previsto dallo stesso disciplinare di coltivazione della Monsanto, è previsto di riservare almeno il 20% dell'appezzamento a mais convenzionale come area rifugio per gli insetti non target.
- **Misure per la coltivazione di varietà resistenti a erbicidi:** chi coltiva queste varietà deve trasmettere all'Autorità regionale competente copia del registro dei trattamenti eseguiti evidenziando quelli effettuati sugli appezzamenti interessati



Scheda tecnica colza

Non è autorizzata la coltivazione del colza GM per i seguenti motivi di ordine scientifico legati alla biologia della coltura:

Dispersione nello spazio: trasmissione del polline tramite vento e insetti che possono arrivare a fecondare piante poste a km di distanza.

Dispersione nel tempo: perdita di semi in campo prima e dopo la raccolta fino al 10% (perdita normale del 2-5% corrisponde a 1.000-5.000 semi/mq). Buona parte rimane vitale per 5-10 anni determinando la nascita delle piante GM (volunteer) negli anni successivi.

Incroci con piante coltivate (es. piante del genere Brassica) e spontanee (wild relatives) sessualmente compatibili: probabilità di flusso genico interspecifico; possibilità, a seguito dell'incrocio con wild relatives o volunteer, di costituzione di popolazioni di piante infestanti invasive difficili da combattere.



Scheda tecnica soia

➤ Distanza minima di separazione:

- **duecento metri** per garantire lo zero tecnico di contaminazione (< 0.01);
- **cento metri** se sono seminate almeno 10 file di ampiezza non inferiore a 5 metri della stessa classe FAO commercializzate come GM

Deve essere garantita la presenza di almeno 10 file di ampiezza non inferiore a 5 metri della stessa classe FAO da seminare attorno al campo di soia GM.



5. Misure di precauzione a carattere territoriale (1):

Individuazione di aree di esclusione alla coltivazione di piante GM e indirizzi per la gestione delle aree di confine.

Aree di esclusione

- Aree protette ai sensi della Legge Quadro Nazionale n. 394 del 06/12/1991
- Aree preposte alla tutela di particolare habitat (risorse faunistiche e floristiche)
- Siti di conservazione della biodiversità agraria
- Bacini golenali

Casi di esclusione particolari

- Aree interessate da marchi di qualità e tipicità (DOP, IGP, VQPRD, ect)
 - se la pianta GM è sessualmente compatibile con quella tutelata dal marchio
- Aree omogenee assoggettate a regime di coltivazione biologica e integrata



5. Misure di precauzione a carattere territoriale (2):

Misure Speciali

- Accordi tra regioni confinanti sulle distanze di separazione (vale la distanza più restrittiva adottata tra le Amministrazioni coinvolte)
- Accordi volontari tra agricoltori in ambito comunale di durata quinquennale
- Distanze minime di separazione di colture GM di allevamenti stanziali di api
- Aree di riproduzione e propagazione materiale vegetale (aree chiuse)



6. Misure precauzionale per l'attività sperimentale e di collaudo varietale:

Sperimentazione con OGM non autorizzati alla commercializzazione

- Autorizzazione ai sensi del D.lgs 224/03 da Autorità nazionale competente
- Controllo sulle prescrizioni tecniche è garantito dalle Regioni
- Siti sperimentali individuati dalle Regioni (DM 19 gennaio 2005)

Collaudo di OGM autorizzati al commercio per iscrizione ai registri delle varietà OGM

- Presso siti autorizzati dalle Regioni e Province Autonome
- Rispetto delle prescrizioni tecniche per la coesistenza
- Prove a titolo oneroso



7. Obblighi a carico di chi coltiva piante geneticamente modificate:

- Richiesta alla Regione o Provincia Autonoma di autorizzazione alla coltivazione
- Informazione delle aziende confinanti e del proprietario dei terreni (qualora in affitto)
- Acquisizione Patentino di Competenza/Partecipazione corsi formazione
- Elaborazione Piano di Gestione Aziendale
- Notifica della messa in coltura della coltivazione OGM entro 15 giorni
- Tenuta Registro di produzione vidimato
- Adozione delle misure di precauzione indicate nelle schede tecniche
- Pagamento della tariffa regionale per ettaro
- Stipula di una Polizza Assicurativa o fidejussoria



8. Obblighi a carico di altri soggetti della filiera di produzione di PGM:

- Richiesta alla Regione o Provincia Autonoma di iscrizione ad apposito Registro
- Tenuta Registro di identificazione, vidimato
- Acquisizione Patentino di Competenza Servizi/partecipazione corsi di formazione
- Attuazione delle misure di precauzione indicate nelle schede tecniche
- Pagamento della tariffa regionale per ettaro annuale di registrazione
- Stipula di una Polizza Assicurativa o fidejussoria



9. Autorizzazione alla coltivazione di PGM:

- Richiesta di „autorizzazione alla coltivazione di PGM“ da presentare alla Regione o Provincia Autonoma competente da parte di chiunque intenda praticare coltivazioni transgeniche;
- Presentazione della richiesta di autorizzazione entro e non oltre novembre dell'anno precedente e comunque non meno di tre mesi dalla data dichiarata di messa a coltura di PGM;
- L'autorizzazione non comporta alcun onere a carico della Regione per danni diretti all'ambiente o a terzi;
- Autorizzazione vincolata all'efficacia di una polizza assicurativa o fidejussoria



10. Registro unico regionale OGM

- Istituzione del „Registro Unico Regionale OGM“ presso la Regione o Provincia autonoma per garantire la massima diffusione delle informazioni relative all'utilizzo di OGM in agricoltura
- Iscrizione al Registro dei coltivatori di OGM e degli altri soggetti della filiera di produzione OGM
- Il Registro è pubblico ed è consultabile anche per via informatica



11. Sistema informativo territoriale

- Supporto dell'analisi del territorio;
- Supporto dell'attività di autorizzazione e delle attività di monitoraggio e controllo;
- Rappresentazione su cartografia delle aree di esclusione



12. Fondo regionale

Costituzione di un fondo regionale per coprire:

- Le spese derivanti dall'attuazione dei piani di coesistenza
- Risarcire danni non risarcibili per le normali vie legali

Alimentazione del fondo attraverso:

- La tariffa regionale per ettaro di coltivazione GM
- La tariffa regionale annuale di registrazione degli operatori della filiera di produzione OGM
- Il pagamento dei corsi per l'ottenimento del Patentino di Competenza o del Patentino di Competenza Servizi
- Le sanzioni
- La tariffa per l'uso dei siti sperimentali
- Ev. altre risorse



13. Monitoraggio

Realizzazione di un sistema di monitoraggio con lo scopo di **valutare l'efficacia delle misure di coesistenza** predisposte

Realizzazione del monitoraggio attraverso l'individuazione:

- Della possibile contaminazione
- Degli effetti della coltivazione GM sul terreno
- Della possibile contaminazione delle acque con materiale GM
- Degli effetti sulla biodiversità
- Della possibile contaminazione di alimenti e mangimi
- Della possibile contaminazione dell'agro-ecosistema



14. Controlli

Attività esercitata dalle Regioni sulla base di un **piano annuale di controllo.**

L'attività di controllo, tramite visite ispettive, deve:

- Verificare il rispetto delle prescrizioni e delle misure dichiarate e formalizzate
- Verificare la regolare registrazione dei processi produttivi



15. Sanzioni amministrative:

- Per la violazione delle disposizioni previste dalle prescrizioni per la coesistenza si applicano sanzioni amministrative
- Nelle linee guida è definita una casistica idonea a coprire tutte le fattispecie derivanti dall'attuazione della coesistenza
- Le sanzioni previste vanno da un minimo di 500 € ad un massimo di 60.000 €
- In caso di recidiva è prevista la revoca dei Patentini.



Punti critici per l'attuazione delle linee guida (1)

1. Notifica delle delle Linee Guida presso la Commissione Europea:

Iter procedurale di notifica in fase di verifica tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e l'Assessorato all'Agricoltura della Prov. Aut. di Bolzano

Possibili strade da percorrere:

- Ogni Regione notifica la propria norma in modo autonomo e non coordinato con le altre Amministrazioni
- Notifica di un quadro di dettaglio comune (p. es. Linee Guida) che servirà da base per la predisposizione delle singole norme regionali



Punti critici per l'attuazione delle linee guida (2)

2. **Istituzione tariffe e tasse:**

Necessità di modifica al quadro normativo nazionale (mandato al Gruppo di lavoro OGM di predisporre una proposta di modifica delle relative norme)

3. **Predisposizione di idonee Polizze Assicurative o fidejussorie:**

Necessità di concordare con Agenzie assicurative e Banche la creazione di Polizze ad hoc, al momento non disponibili sul mercato



daniel.schatzer@provincia.bz.it